

COMUNE DI VERVIO
Provincia di Sondrio

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del registro deliberazioni

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024

L'anno 2024 addì ventinove del mese di aprile alle ore 20:30 nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1. QUADRIO ENZO	X	
2. CASPANI LUCIANO	X	
3. CASPANI GIACOMO	X	
4. CIAMPINI ENRICO	X	
5. CASPANI VALENTINA	X	
6. ILLARIETTI PATRICK	X	
7. ADDUCI MARCO GIUSEPPE	X	
8. QUADRIO NICOLA	X	
9. SALIGARI GIUSEPPE	X	
10. DE PAOLI MARIUCCIA		X
11. RICETTI PATRICK		X
TOTALE	9	2

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Paola Licinia PICCO

Il Sig. Quadrio Enzo, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con D.lgs.vo 116/2020 entrato in vigore dal 01 gennaio 2021 si recepisce in Italia, la normativa comunitaria in materia di classificazione dei rifiuti (Direttiva UE 2018/851);

Rilevato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

la deliberazione n. 444/2019 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

n.2/DRIF/2021 del 04.11.2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;

n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021, recante "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

n. 459/2021/R/rif concernente "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";

n. 386 del 3/8/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";

n. 387 del 3/8/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";

n. 389 del 3/8/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2";

Vista la Deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF di ARERA avente per oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono come definito dall'allegato A della delibera (TQRIF);

Vista la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Considerato che con deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 31.03.2022 si è provveduto all'individuazione dello schema regolatorio della gestione del servizio rifiuti per il comune di Vervio per il periodo 2022-2025 ai sensi dell'art. 3 del sopracitato TQRIF approvato con deliberazione di ARERA 15/2022/r/rif;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Vervio non è presente/operante l'Ente di Governo

dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune di Vervio;

Atteso che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.04.2024 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2024-2025, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Rilevato che nel sopracitato PEF-2024-2025 sono inclusi sia i costi sostenuti dal Comune di Vervio, rispondenti e certificati dal Legale Rappresentante, sia i costi riconosciuti dall'attuale gestore del servizio integrato dei rifiuti SECAM SpA (dati trasmessi in data 27.03.2024, ns. prot. 722/2024)

Considerato che per l'annualità corrente 2024, si espone un valore delle entrate tariffarie di euro 35.960,00, da intendersi già al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, ripartito in:

- € 27.501,00 relativamente alla parte variabile (76,48%);
- € 8.460,00 relativamente alla parte fissa (23,52 %);

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

- 90,00% a carico delle utenze domestiche;
- 10,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Precisato che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare mentre le utenze non domestiche sono suddivise, tenuto conto che la popolazione residente nel comune di Vervio è inferiore a 5.000 abitanti, in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal D.P.R. n. 158/1999;

Rimarcato che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Visti:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Rilevato che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sondrio sull'importo del tributo,

nella misura del 4%;

Atteso che dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera Arera n. 386/2023. Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza;
- b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza.

Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Considerato che

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Ritenuto opportuno individuare le scadenze per il versamento delle rate della Tari 2024 nelle date:

- 30 settembre 2024 – PRIMA RATA
- 02 dicembre 2024 – SECONDA RATA
- con possibilità di pagamento in RATA UNICA entro il 30 settembre 2024

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26.04.2023;

Richiamato il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Richiamato l'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che i consigli, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, possono adottare unicamente atti urgenti ed improrogabili;

Ritenuto sussistere nel caso di specie i necessari presupposti di urgenza e improrogabilità della deliberazione in quanto ai sensi dell'art. 3 comma 5 cinques D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 il termine ultimo per l'approvazione del PEF è fissato per il 30 aprile di ciascun anno;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile da parte dei Responsabili dei servizi interessati;

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti 1 (Saligari Giuseppe), favorevoli 8 (otto), contrari 0 (zero);

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare per l'anno 2024 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:
 - 90,00% a carico delle utenze domestiche;
 - 10,00 % a carico delle utenze non domestiche
3. di approvare per l'anno 2024 le seguenti tariffe (TARI), con effetto dal 1° gennaio 2024:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,302104	55,20
2 componenti, non residenti o locali tenuti a disposizione	0,352455	94,71
3 componenti	0,388419	119,11
4 componenti	0,417191	151,07
5 componenti	0,445963	188,84
6 o più componenti	0,467542	212,66

Utenze non domestiche

categoria	Attività	TARIFFE €/mq parte fissa	TARIFFE €/mq parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi	0,158257	0,343296
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, canili	0,248246	0,535379
3	Stabilimenti balneari, Autorimesse da noleggio, magazzini edili, depositi materiali edili	0,195494	0,425034
4	Esposizioni, autosaloni, commercio all'ingrosso merce non deperibile, litografie, tipografie	0,133432	0,290167
5	Alberghi con ristorante	0,412709	0,893388
6	Alberghi senza ristorante	0,282380	0,612212
7	Case di cura e riposo	0,310308	0,669428
8	Uffici e agenzie	0,350648	0,760156
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,179979	0,390704
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,344442	0,745444
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,471668	1,017629
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,322720	0,694767
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,359957	0,774869
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,282380	0,613029
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,338236	0,729096
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,501890	3,242517
17	Bar, caffè, pasticceria	1,948733	4,207016
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,738533	1,597963
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,809904	1,749995
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,239614	6,996709
21	Discoteche, night-club	0,415813	0,899518

4. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale TEFA, determinato dalla Provincia di Sondrio, nella misura del 4%;
5. di dare atto che alle tariffe Tari dovranno essere aggiunte le componenti perequative dandone separata evidenza nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti previste dalla delibera di Arera n. 386/2023:
 - 0,10 euro/utenza, per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1a;
 - 1,50 euro/utenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2a;
6. di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2024, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2023 in acconto e delle tariffe 2024 a conguaglio tenuto conto dell'ampio preavviso pari a circa 4 mesi che intercorrono dalla data della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale (entro il termine di 30 giorni dalla presente deliberazione) e la scadenza della prima rata (30 settembre) definendo quindi, per l'anno 2024, il versamento della TARI in due rate scadenti:
 - il 30 settembre (1° rata di acconto)
 - il 2 dicembre (2° rata a saldo)con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre (scadenza della 1° rata);
7. di provvedere ad inviare, entro 30 giorni, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
8. di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

DELIBERA

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti 1 (Saligari Giuseppe), favorevoli 8 (otto), contrari 0 (zero)

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000

COMUNE DI VERVIO
(Provincia di Sondrio)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri ed attestazioni ex art.49 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2024.

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI
F.to Dott.ssa Picco Paola Licinia

Si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2
F.to Quadrio Enzo

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Enzo QUADRIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Picco Dott.ssa Paola Licinia

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la suesata deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

Vervio, - 9 MAG 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Picco Dott.ssa Paola Licinia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/2000).
- Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000

Vervio, 29 APR 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Picco Dott.ssa Paola Licinia

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Vervio, 1-9 MAG 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE